

VERBALE n. 1

Il giorno 18 del mese di maggio dell'anno 2022 alle ore 17.00 si riunisce in assemblea straordinaria il Consiglio Direttivo del Centro di Documentazione e di Ricerca del Territorio nei locali della sede in Via Roma 18 Anagnina Marittima per discutere il seguente OGA:

- 1- Modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione alla normativa vigente.

Sono presenti i sigg. Ricci Verunghio - Presidente,
Capocasa Stefania - Vicepresidente,
Reginella Tiziana - Segretario
Luciani Sante - Tesoriere.

Tenuto conto dell'art. 14 dell'Atto Costitutivo del CDR si procede alla revisione dell'art. 30 co 3 dello Statuto, in seguito alla comunicazione del RUNTS ufficio Marche del 27/04/2022, in allegato.

Al posto di: "In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente che non sia il Presidente, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione del nuovo componente. Il componente cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui OGA deve essere posto l'argomento della costituzione del componente cessato. Il componente che venga eletto dall'Assemblea

in luogo del componente cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato." Si modifica come segue:

"In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un componente che non sia il Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà a far subentrare in detto Organo il primo che è risultato non eletto in occasione dell'Assemblea che ha provveduto alla nomina dell'Organo in questione. Il componente subentrato in luogo del componente cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato."

La modifica è approvata all'unanimità e viene dato mandato al Presidente Ricci Vermiglio di procedere alla registrazione dello Statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate, sede di San Benedetto d. Tronto.

La seduta si scioglie alle ore 18.15.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ricci Vermiglio

Il Segretario
Tiberio M. Milla

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia delle Entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI C1700
 01003085 00006708 W14A5001
 00024711 25/05/2022 12:53:00
 4578-00088 DZCE968050A3420
 IDENTIFICATIVO : 01201461057068
 0 1 20 146105 706 8

Entrate - ONCO
 San Benedetto del Tronto
 DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO


Agenzia delle Entrate
 DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
 Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto
 Atto registrato il **25 MAG 2022**
 al n° 666 Serie 3
 L'imposta di € 0 (ESENTE)
 (di cui € 0 per trascrizione)
 è stata corrisposta, ai sensi del D. L.vo
 N° 237/1997, in data 25/05/2022



Giuseppe De Padova



STATUTO
DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA DEL TERRITORIO -
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA DEL TERZO SETTORE

TITOLO I: denominazione, sede, finalità, oggetto e durata.

Articolo 1: costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1.- Ai sensi degli artt. 35 e ss. del D.Lgs. n°117/2017 (Codice del Terzo Settore, denominato d'ora in avanti "CTS") è costituita, in forma di associazione non riconosciuta, l'Associazione di Promozione Sociale denominata Centro di Documentazione e Ricerca del Territorio - Associazione di Promozione Sociale- Ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata C.D.R. - A.P.S. - E.T.S. (di seguito l' "Associazione").

1.2- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (di seguito "normativa applicabile").

Articolo 2: sede

L'Associazione ha sede a Cupra Marittima in via Roma , 18 .

Articolo 3: scopo

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4: Oggetto

4.1- L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

4.2- L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) Documentazione, in quanto si fa portavoce di una memoria storica che necessita di essere valorizzata e portata a conoscenza della gente: un archivio e una biblioteca in quanto contenitori di cultura devono essere vissuti.

b) Ricerca, perché il Territorio, indagato in tutte le sue stratificazioni, deve evidenziare le attività con cui l'uomo ha provveduto alla sua sopravvivenza trasformando le proprie condizioni di vita.

c) Promozione e Valorizzazione, sociale e culturale, che rimetta al centro l'uomo secondo principi di solidarietà, etica, democrazia e trasparenza.

La presenza sul territorio di un polo culturale può educare all'impegno e alla preparazione ad assolvere i propri compiti sociali, nonché al vivere insieme in spirito di tolleranza e rispetto reciproco nella costruzione del bene comune: l'uomo deve prendere coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno e la natura, e rendersi consapevole della propria identità di fronte al contesto sociale.

L'Associazione si attiverà affinché la Ricerca non venga lasciata sola a sé stessa, ma si apra verso la società in modo coinvolgente, significativo e costruttivo, mirando alla consapevolezza da parte della comunità del rapporto che

intercorre tra le vicende storiche ed economiche, le strutture, le aggregazioni sociali e la vita dell'uomo.

Con il Centro di Documentazione e Ricerca del Territorio si vogliono consolidare, qualificare ed estendere le azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, archivistico, librario, paesaggistico e naturale, anche come strumento di sviluppo economico del territorio.

4.3- Per raggiungere gli obiettivi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1. Costituzione, organizzazione, gestione e potenziamento di una biblioteca specialistica (archeologia, storia dell'arte, didattica, narrativa) e generalista, un archivio fotografico, una diateca, nastroteca e videoteca, raccolta cartografica, di manifesti e di posters;
2. Raccolta e conservazione di documenti: d'archivio, fotografici, cartografici, audio-video; manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe ed incisioni, con relative matrici, carte geografiche e spartiti musicali, fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere;
3. Ricerca attraverso lo studio di tali materiali/documenti e divulgazione dei risultati attraverso pubblicazioni, conferenze, convegni, seminari, mostre;
4. Produzione editoriale;
5. Realizzazione di mostre, conferenze, convegni, seminari;
6. Realizzazione di laboratori didattici e corsi di formazione;
7. Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private per la gestione e valorizzazione di "istituti e luoghi della cultura" statali e non (musei, biblioteche ed archivi, parchi ed aree archeologiche e complessi monumentali) di proprietà di tali Enti e per la promozione e l'esercizio delle attività dell'Associazione;

8. Stipulazione di accordi e convenzioni con le Scuole di ogni Ordine e Grado, e con le Università, anche internazionali;
9. Partecipazione a progetti culturali nazionali ed europei;
10. Valorizzazione e promozione del Paesaggio come bene culturale, degli agrumeti e dei giardini storici, tipici del Territorio; delle architetture rurali aventi interesse storico ed etno-antropologico; realizzazione di aule verdi e fattorie didattiche; valorizzazione e conoscenza dei vivai quale fonte di educazione ambientale ; studio e conoscenza del patrimonio vegetale (duna marittima, lecceta e pinete) e faunistico del Territorio;
11. Organizzazione di visite guidate ed escursioni sul Territorio e/o in luoghi di interesse culturale;
12. Collaborazione con associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro che ne facciano richiesta, purché sia ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
13. Organizzazione e gestione di viaggi, gite, visite a mostre ed esposizioni, escursioni in luoghi di interesse culturale e momenti conviviali in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
14. Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco, ma comunque coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

4.4- In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale.

Tali "attività diverse" saranno svolte secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art.6, comma 1 CTS.

Articolo 5: volontari e lavoratori dipendenti

5.1- L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati.

5.2- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati,

fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.17 comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

5.3- I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.4- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

5.5- L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5.6- L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 6: durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II- Associati.

Articolo 7: definizione di associato.

7.1- Sono membri dell'Associazione (d'ora in avanti "Associato" o "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo statuto, il codice civile e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

7.2- La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte, estinzione o altre cause di cessazione previste dal CTS, dal codice civile e dalla normativa applicabile.

7.3- Possono essere ammessi quali associati altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale già membri dell'Associazione.

Articolo 8: numero minimo di associati

8.1- L'Associazione si compone di un numero minimo di associati pari a sette persone fisiche od a tre Associazioni di Promozione Sociale.

8.2- Se successivamente alla sua costituzione il numero degli associati scende al di sotto del minimo legale, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale senza che detto numero legale sia stato reintegrato l'Associazione deve essere sciolta ai sensi degli artt. 43 e ss. del presente Statuto.

Articolo 9: diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto, dal codice civile e dalla normativa applicabile.

Articolo 10: ammissione degli associati

10.1- L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi- in caso di ammissione- a osservare lo statuto, il codice civile e la normativa applicabile.

10.2- La domanda va proposta compilando un apposito modello disponibile presso i locali associativi e si compone di due parti: la prima, riservata alla indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, città, via e nazione di residenza, recapiti telefonici e telematici, sottoscrizione autografa; la seconda, nella quale il soggetto richiedente deve esporre esaurientemente le motivazioni per le quali chiede di associarsi ed apporre un'altra sottoscrizione autografa.

La mancata sottoscrizione della prima e/o della seconda parte del modello di richiesta di iscrizione costituisce motivo di rigetto della domanda stessa.

10.3- L'Organo preposto all'esame, all'approvazione ed al rigetto delle domande di associazione è il Consiglio direttivo, al quale detta domanda va indirizzata.

10.4- Il Consiglio direttivo deve deliberare sulla domanda entro 60 giorni dal suo ricevimento.

10.5- Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al precedente 10.4 la deliberazione assunta dal Consiglio direttivo sulla domanda di associazione non è stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, essa si intende accettata.

Sia la deliberazione di ammissione che la ammissione per silenzio-assenso vanno comunicate all'interessato ed annotate nel libro degli associati. L'ammesso assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento espresso o per silenzio-assenso della sua domanda.

10.6- In caso di rigetto della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato.

10.7- In ogni caso di rigetto della domanda, il soggetto che l'ha presentata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda di associazione si pronunci l'assemblea, che delibera su tale domanda, se non appositamente convocata, alla prima convocazione successiva alla presentazione della suddetta richiesta.

Articolo 11: recesso dell'associato

11.1- Qualunque associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione e cessare conseguentemente dalla sua qualità di associato.

11.2- La dichiarazione di recesso può non essere motivata.

11.3- Il recesso va comunicato al Consiglio direttivo per racc. a. r. o Pec ed è efficace immediatamente dal momento della ricezione di esso.

11.4- Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento dell'efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12: esclusione dell'associato.

12.1- Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua stessa qualità di associato o per gravi motivi.

Per gravi inadempimenti degli obblighi associativi si intendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, il mancato versamento totale o parziale della quota associativa annuale entro i termini prescritti, la violazione delle regole previste dallo statuto, dal codice civile, dal CTS e dalle deliberazioni di assemblea e Consiglio direttivo, la mancata partecipazione a due assemblee consecutive, la mancata collaborazione al perseguimento degli scopi associativi.

Per "gravi motivi" si intendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'aver riportato condanne penali definitive a pene detentive superiori a due anni indipendentemente dai benefici di legge eventualmente concessi, la condotta offensiva e/o diffamatoria nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi Organi e/o dei suoi associati, la condotta contraria all'oggetto sociale.

12.2.- Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio direttivo, egli non può né partecipare né intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3- La deliberazione di esclusione, recante la motivazione di esclusione, va comunicata all'associato mediante racc. a. r. o pec.

12.4- La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'Associazione.

12.5- La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato a far data dal primo giorno del primo mese successivo a quello nel

quale essa è comunicata all'associato escluso, a meno che entro tale termine l'associato escluso chieda che sulla deliberazione di esclusione si pronunci l'assemblea, che delibera su tale domanda, se non appositamente convocata, alla prima convocazione successiva alla presentazione della suddetta richiesta.

12.6- Nel caso in cui l'Assemblea revoca l'esclusione, lo stato di sospensione in cui l'Associato si trova cessa immediatamente.

Nel caso in cui, invece, l'Assemblea conferma l'esclusione, tale deliberazione assembleare provoca la cessazione della qualità di associato a far data dal primo giorno del primo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso.

12.7- L'esclusione non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento dell'efficacia dell'esclusione stessa. In particolare, l'associato escluso è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale diviene efficace l'esclusione.

Titolo III- Patrimonio ed entrate

Art.13: patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale è costituito dalle risorse in denaro ed in natura apportate dai soci costitutori.

Art.14: entrate

14.1- L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a)- il versamento della quota annuale;
- b)- il versamento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio direttivo all'incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c)- gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d)- le elargizioni (comprese donazioni e disposizioni testamentarie) di soggetti

diversi dagli associati non specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

e)- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f)- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g)- gli avanzi di gestione;

h)- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

14.2- In ogni caso l'Associazione non potrà mai finanziare la propria attività mediante il trasferimento ad associati e/o terzi a titolo oneroso della proprietà e/o del possesso e/o della detenzione del proprio patrimonio mobiliare destinato al perseguimento del proprio oggetto associativo.

Art.15: quota iniziale e quota annuale

15.1- L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo (cd. quota iniziale).

Per il primo esercizio la quota iniziale viene fissata ad euro 50 (cinquanta).

15.2- Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione medesima di una somma periodica il cui importo viene stabilito dal Consiglio direttivo per ciascun esercizio (cd. quota annuale).

15.3- Il Consiglio direttivo determina le modalità ed i termini di versamento della quota iniziale e della quota annuale, determina altresì la destinazione di dette quote, in tutto o in parte, all'incremento del patrimonio dell'Associazione e stabilisce le conseguenze in capo all'associato dell'omesso totale o parziale versamento della quota annuale, ivi compresa la esclusione dell'associato.

Art.16: raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1- L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di

lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art.7 comma 2 CTS.

16.2- L'Associazione può ricevere finanziamenti e contributi da parte dello Stato e dagli altri Enti pubblici.

16.3- L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamenti o apporti ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. E' comunque facoltà degli associati effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto.

Art.17: irripetibilità di versamenti e apporti

17.1- Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che siano effettuati dall'associato all'Associazione, è irripetibile dall'associato stesso (o dai suoi eredi o aventi causa a qualunque titolo) e tale irripetibilità vale anche in caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione nonché in caso di recesso, esclusione e morte dell'associato.

17.2- Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che siano effettuati dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuiscono alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuiscono alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento e, come tale, trasmissibile a terzi per successione a titolo particolare o per successione a titolo universale o per atto tra vivi.

Art.18: incremento del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a)- per effetto degli apporti degli associati destinati all'incremento del patrimonio associativo;
- b)- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati destinati all'incremento del patrimonio associativo;
- c)- per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio direttivo all'incremento del patrimonio associativo;
- d)- per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e)- per decisione del Consiglio direttivo di destinazione a patrimonio associativo di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art.19: salvaguardia del patrimonio

19.1- Il Consiglio direttivo salvaguarda la consistenza del patrimonio associativo, impedisce eventuali decrementi di esso ed adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo diligenza, prudenza e perizia.

19.2- In ogni caso l'Associazione non potrà mai trasferire ad associati e/o terzi a titolo oneroso o gratuito la proprietà e/o il possesso e/o la detenzione del proprio patrimonio mobiliare destinato al perseguimento del proprio oggetto associativo.

Art.20: divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso, morte, esclusione ed anche nel caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione.

Titolo IV- Sistema di amministrazione e controllo

Art.21: organi associativi

21.1- Sono organi associativi (d'ora innanzi denominati "Organi"):

- a)- l'Assemblea degli associati (d'ora innanzi denominata "Assemblea");
- b)- il Consiglio direttivo;
- c)- il Presidente del Consiglio direttivo (d'ora innanzi denominato "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio direttivo (d'ora innanzi denominato "Vice Presidente");
- d)- il Segretario del Consiglio direttivo;
- e)- il Tesoriere;
- f)- l'Organo di controllo, ove necessario in base alla normativa applicabile;
- g)- il Revisore Legale, ove necessario in base alla normativa applicabile.

21.2- L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I- Assemblea degli associati

Art.22: principi generali

22.1- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

22.2- Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

22.3- L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati.

22.4- L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

22.5- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art.23: competenze dell'Assemblea

23.1- L'Assemblea ordinaria:

- a)- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b)- nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

- c)- approva i bilanci annuali consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo.
- d)- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- e)- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Revisione e ne dispone la revoca;
- f)- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g)- approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h)- si pronuncia sulle domande associative respinte dal Consiglio direttivo ex art.10.7 del presente Statuto;
- i)- si pronuncia sull'esclusione dell'associato ex artt. 12.5 e ss. del presente Statuto;
- j)- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto, dal Codice civile e dalla normativa applicabile.

23.2- L'Assemblea straordinaria:

- a)- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b)- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, in tale ultimo caso provvedendo anche alla nomina dei liquidatori;

Art.24: convocazione dell'Assemblea

24.1- L'Assemblea è convocata dal Presidente obbligatoriamente due volte l'anno entro il 31/03 ed entro il 31/10 per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

E' convocata dal Presidente anche ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure che ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli associati o da almeno 3 (tre) membri del Consiglio direttivo oppure dall'Organo di Controllo

ove istituito oppure ogni volta che vi siano domande associative respinte dal Consiglio Direttivo o deliberazioni di esclusione di associato/associati adottate dal Consiglio direttivo sulle quali il soggetto richiedente respinto o l'associato escluso abbiano chiesto il pronunciamento dell'Assemblea ex art. 10.7 e 12.5 e ss. del presente Statuto.

24.2- L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio del Comune di Cupra Marittima.

24.3- La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione.

24.4.- L'avviso di convocazione è spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in prima convocazione:

a)- agli associati, agli indirizzi di posta elettronica o Pec indicati nel Libro degli associati;

b)- ai membri del Consiglio direttivo ed ai membri dell'Organo di Controllo, ove istituito, agli indirizzi di posta elettronica o Pec dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

24.5- L'Assemblea è comunque validamente costituita ed idonea a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i componenti del Consiglio direttivo e tutti i membri dell'Organo di controllo ove istituito.

Art.25: Presidenza dell'Assemblea

25.1- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio direttivo o, in subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio direttivo o, in mancanza, da qualunque associato.

25.2- Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

25.3- Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati

delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza redatto dal Segretario, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. Il verbale dell'adunanza va sottoscritto anche dal Segretario.

Art.26: deliberazioni dell'Assemblea

26.1- L'Assemblea è validamente costituita:

- a)- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;
- b)- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

26.2- l'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

26.3- Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

26.4- Ogni associato ha diritto a un voto.

26.5- Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro associato che non sia membro del Consiglio direttivo, membro dell'Organo di controllo, Revisore legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

26.6- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

26.7- Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'estinzione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione ex art.46.1 lett. a), b) e c) del presente Statuto ed in tal caso con relativa nomina dei liquidatori, sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. La deliberazione di scioglimento e liquidazione dell'Associazione ex art.46.1 lett. d) va assunta all'unanimità degli associati.

26.8- Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto necessitano della presenza di

almeno 3/4 degli associati e del voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni di modifica degli artt.14.2 e 19.2 vanno adottate all'unanimità degli associati.

26.9- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

26.10- La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante in Assemblea.

26.11- Non è ammesso il voto per corrispondenza.

26.12- L'Assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video mediante strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a)- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b)- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c)- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del giorno.

Sezione II- Consiglio direttivo

Art.27: competenze del Consiglio direttivo

27.1- Il Consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

27.2- Al Consiglio direttivo compete:

- a)- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

- b)- compiere qualunque atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- c)- approvare il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d)- delibera in ordine all'ammissione di nuovi associati;
- e)- deliberare in ordine all'esclusione degli associati;
- f)- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- g)- attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- h)- svolgere ogni altri compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza del Consiglio direttivo o comunque dell'organo amministrativo dell'Associazione.

27.3- Il Consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

27.4- Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi anche in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza o simili), a condizione:

- che sia possibile accertare l'identità dei consiglieri partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito ai partecipanti di intervenire nella discussione e nella votazione simultanea sui punti all'ordine del giorno.

Art.28: composizione del Consiglio direttivo

28.1- Il Consiglio direttivo è costituito da 4 componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

28.2- I componenti devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicate da associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

28.3- Non possono essere componenti del Consiglio direttivo e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, il condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.29: gratuità dell'incarico

Dalla nomina a componente del Consiglio direttivo, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. _

Art.30: durata della carica

30.1- Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 (tre) anni.

30.2- Qualora, per qualsiasi motivo, il Presidente si dimetta, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

30.3- In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente, che non sia il Presidente, il Consiglio direttivo provvederà a far subentrare in detto organo il primo che è risultato non eletto in occasione dell'Assemblea che ha provveduto alla nomina dell'organo in questione . Il componente subentrato in luogo del componente cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato.

30.4- I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Art.31: convocazione del Consiglio direttivo

31.1- Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente obbligatoriamente due volte l'anno: entro il 28 febbraio per approvare la bozza del bilancio consuntivo ed entro il 30 settembre per approvare la bozza del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) componenti o dall'Organo di controllo, ove istituito.

31.2- La convocazione dei componenti è effettuata con avviso spedito a mezzo di posta elettronica o pec agli indirizzi dichiarati all'atto della loro elezione o successivamente.

31.3- L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti e ai membri dell'Organo di controllo, ove istituito, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso contiene la indicazione dell'ordine del giorno nonché di luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

31.4- Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti e tutti i membri dell'Organo di controllo ove istituito.

Art.32: deliberazioni del Consiglio direttivo

32.1- Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

32.2- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal componente più anziano di età.

32.3- Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

32.4- Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle che comportino per l'Associazione una spesa per un importo pari o

superiore ad euro 1000 [mille]) occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

32.6- La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza.

32.7- Le decisioni adottate dal Consiglio direttivo con il voto determinante di un suo componente in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun componente del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo ove istituito. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art.33: responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo

La responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo è disciplinata dall'art.28 CTS.

Sezione III- Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Art.34:Presidente e Vice Presidente

34.1- Al Presidente del Consiglio direttivo spetta di:

- a)- curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione ed il legittimo ed efficiente andamento di essa;
- b)- verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la modifica dello statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c)- convocare l'Assemblea ed il Consiglio direttivo ed eseguire le loro deliberazioni;
- d)- predisporre, insieme al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
- e)- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio, in quest'ultimo caso su deliberazione del Consiglio direttivo.

34.2- Ad ogni riunione del Consiglio direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

34.3- In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

34.4- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.35:Segretario

35.1- Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'associazione.

35.2- Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo ove istituito. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

35.3- Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro dei Verbali del Consiglio direttivo e del Libro degli Associati.

Art.36: Tesoriere

Il Tesoriere:

- a)- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b)- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c)- predispone dal punto di vista contabile, insieme al Presidente, il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione che deve farne il Consiglio direttivo.

Sezione IV- Organi di controllo e Revisione legale

Art.37: L'Organo di controllo

37.1- L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

37.2- L'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

37.3- Esso nomina al proprio interno un Presidente.

37.4- Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

37.5- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea e rimangono in carica per lo stesso residuo periodo di mandato dei componenti cessati.

37.6- I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

37.7- Dalla nomina a componente dell'Organo di controllo nonché a Presidente di esso non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.38: compiti e funzionamento dell'Organo di controllo

38.1- L'Organo di controllo:

- a)- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e della normativa applicabile;
- b)- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c)- esercitare il controllo contabile;

- d)- vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n°231/2001 e succ. mod. ed int., qualora applicabili;
- e)- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- f)- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- g)- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del CTS;
- h)- può in qualsiasi momento procedere (così come possono individualmente procedere i singoli membri dell'Organo di controllo) ad atti di ispezione e controllo, anche chiedendo al Consiglio direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

38.2- I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo.

38.3- Il Collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei controllori.

38.4- La convocazione dei componenti è effettuata con avviso spedito a mezzo di posta elettronica o pec o agli indirizzi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

38.5- L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso contiene la indicazione dell'ordine del giorno nonché di luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

38.6- Il Collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti.

38.7- Il Collegio dei controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano d'età.

38.8- Le deliberazioni del Collegio dei controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

38.9- La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza.

38.10- Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art.39: esercizio della funzione di Revisore legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori legali.

Art.40: responsabilità dei componenti dell'Organo di controllo e del Revisore legale

La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore legale è disciplinata dall'art.28 CTS.

Titolo V- Bilanci, libri e scritture

Art.41: esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.

Art.42: bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Art.43: bilancio sociale

Nei casi previsti dalla normativa applicabile, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Art.44: scritture contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Art.45: Libri dell'Associazione

45.1- Oltre alla tenuta degli Altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- a)- il Libro degli Associati;
- b)- il Registro dei volontari;
- c)- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d)- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- e)- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo , se istituito.

45.2- Il Registro dei volontari è regolamentato dalle norme dello statuto che disciplinano il Libro degli associati.

Il Registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

45.3- Il Libro degli associati e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copia. Il Consiglio direttivo può adottare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copia da essi.

45.4- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo è tenuto a cura del Consiglio direttivo medesimo e può essere esaminato da ciascun componente di tale organo nonché da ciascun componente dell'Organo di controllo e da ciascun associato, i quali possono estrarne copia.

45.5 Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura di detto organo e può essere esaminato da ciascun componente di tale organo nonché da ciascun associato e da ciascun componente del Consiglio direttivo.

Titolo VI- scioglimento ed estinzione

Art.46: scioglimento

46.1- L'Associazione si scioglie per le seguenti cause:

- a)- riduzione degli associati al di sotto del numero di 7 (sette) senza che entro un anno tale numero sia stato reintegrato;
- b)- lo scopo associativo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- c)- viene meno il numero minimo dei componenti del Consiglio direttivo ed entro sei mesi non vengono eletti i nuovi componenti;
- d)- per apposita deliberazione assembleare.

46.2- Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Se entro un mese dalla deliberazione di scioglimento non è avvenuta detta nomina, il Presidente del Tribunale competente per territorio nominerà uno o più liquidatori su istanza dei componenti del Consiglio direttivo e/o dell'Organo di controllo e/o degli associati e/o dei creditori e/o del Pubblico Ministero o d'ufficio. In ogni caso la nomina fatta dall'Assemblea deve essere immediatamente portata a conoscenza del Presidente del Tribunale competente per territorio. Si applica in ogni caso l'art.29 del Codice Civile.

46.3- I liquidatori vanno scelti tra gli associati o tra i componenti del Consiglio direttivo uscente.

46.4- La liquidazione è disciplinata dagli artt.11,12,13,14 e 15 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile in quanto applicabili.

Art.47: devoluzione del patrimonio

Esaurita la liquidazione, il patrimonio associativo residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta per legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio direttivo.

Art.48: risoluzione delle controversie interne e clausola compromissoria

48.1- Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione, tra gli organi

dell'Associazione, gli associati e l'Associazione in dipendenza della interpretazione e/o esecuzione dello statuto e delle normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto svolgendo un arbitrato rituale.

48.2- La disciplina dell'Arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

48.3- L'Arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove l'Associazione ha sede.

48.4- Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art.49: norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in detto statuto, si applicano le norme del CTS e del Codice Civile.

3 466 25/05/2022

0,00 TQP22L000466000CC
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TQP